



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTÀ DELLE ZOLFARE

COMUNE DI SOMMATINO

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SUL
TERRITORIO COMUNALE

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di gestione della sosta a pagamento da realizzare nel Comune di Sommatino, individuato mediante apposito piano relativo all'utilizzo della medesima zona.

ART. 2

La sosta a pagamento, regolamentata da apposita segnaletica, si realizza con la messa a disposizione di una determinata area su cui parcheggiare il veicolo, previa corresponsione di una "tariffa".

Le aree destinate a parcheggio sono senza custodia del veicolo.

La riscossione della somma avviene mediante l'utilizzo di strumento misuratori della sosta (parcometri) o grattini.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di gestione della sosta a pagamento su area pubblica, nelle forme che verranno previste (abbonamenti, contrassegni residenti etc ...) è gestito direttamente da terzi (privato).

ART. 4 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEGLI STALLI DI SOSTA

1. Le aree destinate alla sosta a pagamento rivestono carattere di particolare rilevanza urbanistica, devono riguardare zone di interesse commerciale, storico, paesaggistico, per particolari condizioni di traffico, in quanto la finalità del presente regolamento è quella di assicurare a chi ne abbia interesse, di potere usufruire di una determinata area per parcheggiare i veicoli ed usufruire dei servizi esistenti in quella determinata zona.
2. L'Amministrazione Comunale potrà, attraverso l'emanazione di specifiche Ordinanze da adottare in relazione ad eventuali necessità e/o sopraggiunte esigenze, modificare per implementazione o riduzione delle aree inizialmente individuate ovvero per variazioni all'originaria consistenza degli stalli, ovvero per una diversa ripartizione, rispetto alle originarie previsioni, delle destinazioni degli stalli stessi.

Il piano di sosta a pagamento è predisposto secondo i successivi articoli garantendo:

- **Gli stalli di sosta per disabili**, ai sensi dell'art. 5 del DPR 27/04/'78 n. 384/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Stalli di sosta in prossimità di farmacie**, regolamentato con sosta consentita per 15 minuti;
- **Stalli di sosta per fermata bus di linea urbana;**
- **Stalli di sosta per il carico e scarico merci;**
- **Stalli di sosta libera;**
- **Disciplina sosta temporanea per artigiani;**

- **Stalli di sosta per allocazione di cassonetti di rifiuti solidi urbani;**
- **Stalli di sosta per autovetture e/o veicoli assimilati, muniti di “Contrassegno Annuale per Residenti”;**
- **Stalli di sosta di 10 minuti per tutti gli esercizi commerciali;**

ART. 5

DISCIPLINA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI AREE E DI STALLI DI SOSTA

1. La sosta nelle aree oggetto del presente regolamento sono articolate come di seguito sulla base ed in relazione alla specifica destinazione e tipologia stabilita per i singoli stalli ed in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 40 del D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) ed all'art. 149 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice Stradale approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495:

2. Il servizio di gestione della sosta a pagamento verrà effettuato negli orari e nei giorni indicati nel successivo art. 6. Al di fuori di detti orari, i proprietari dei veicoli potranno usufruire della sosta libera nel rispetto della normativa vigente in materia, sino alla ripresa del servizio.

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in relazione delle aree destinate alla sosta a pagamento di:

- Utilizzare in ogni tempo, con adeguato preavviso le aree asservite al servizio della sosta oggetto del presente, per effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per manifestazioni religiose, politiche, culturali ed, in generale, per motivi di interesse pubblico, limitando la sospensione dell'esercizio della sosta a pagamento al tempo strettamente necessario;
- Effettuare verifiche in ogni tempo al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio e l'efficienza dello stesso.
- Sostituire in toto o in parte le superfici indicate tra le aree adibite alla sosta a pagamento, sostituendole con equivalenti aree di pari valenza e tariffazione, per motivi attinenti alla gestione delle aree comunali.

ART. 6

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E TARIFFE PER LA SOSTA A PAGAMENTO

1. Il servizio di gestione della sosta a pagamento verrà effettuato con riferimento stagionale, secondo le seguenti fasce orari:

- **PERIODO INVERNALE** (dal 01/10 al 31/05): dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, escluso la domenica e festivi;
- **PERIODO ESTIVO** (dal 01/06 al 30/09): dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00 di tutti i giorni, escluso la domenica e festivi, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di indicare un orario ridotto per esigenze straordinarie e programmate di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. Per gli stalli definiti "a pagamento", la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, determinata per un'ora a €. 0,50

ART. 7

PARCOMETRI/EMETTITRICI TICKET E TESSERE MAGNETICHE

1. Dette somme sono corrisposte attraverso l'acquisto di titoli emessi da appositi impianti distributori automatici (parcometri), all'uopo installati in prossimità delle aree e degli stalli di sosta;
2. I parcometri devono essere tarati secondo le seguenti modalità:
 - permettere il pagamento in moneta;
 - permettere, attraverso apposite chip-card, il pagamento della sosta realmente fruita;
 - permettere il pagamento minimo di € 0,20;
3. i parcometri devono essere tarati per il rilascio di ticket nelle fasce orarie antimeridiane e/o pomeridiane e per l'intera giornata per la sosta secondo il seguente tariffario:
 - (la tariffa oraria per la sosta è di € 0,50, frazionata con tariffa minima di € 0,20 equivalente a 24 minuti di sosta. Per chi effettuerà il pagamento minimo di 1 ora, avrà 10 minuti di tolleranza dopo l'orario di scadenza;

ART. 8

PERSONALE "ADDETTO ALLA SOSTA"

1. Il personale addetto al servizio della sosta a pagamento dovrà essere immediatamente riconoscibile mediante cartellino identificativo con fotografia, riportante la denominazione della società che gestisce il servizio ed in particolare, il nominativo del personale adibito al controllo: detto personale deve essere in divisa appositamente identificabile con parti distintive anche rifrangenti.
2. Il Sindaco con proprio provvedimento ai sensi e per gli effetti all'art. 17 comma 132 della Legge n. 127 del 15/05/1997 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce le funzioni ai soggetti addetti al controllo per l'accertamento delle infrazioni sulle aree in cui insiste la sosta a pagamento, individuandoli nominativamente, qualificandoli "Addetto alla sosta".
3. Il personale in servizio "Addetto alla sosta" dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, espletando l'attività demandata nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Il personale che dovrà acquisire la qualifica di "Addetto alla sosta" deve possedere l'idoneità psico-fisica alle funzioni da svolgere debba non trovarsi in situazioni soggettive che inciderebbero negativamente sulla pubblica affidabilità e corrispondenti a quelle di cui all'art. 15 della Legge n. 55/90, nonché di non aver commesso alcun tipo di reato e di non essere sottoposto in alcun procedimento penale in corso.
5. Gli addetti alla sosta, prima dell'inizio del servizio, dovranno frequentare e superare un apposito breve corso che verrà svolto presso il Corpo di Polizia Municipale.

ART. 9

STALLI DI SOSTA PER DISABILI

1. L'articolo 381 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada - rende possibile alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta di ottenere - previo accertamento medico-legale il cosiddetto "contrassegno invalidi" (uguale su tutto il territorio nazionale).

2. Detto contrassegno disciplinato dall'Art. 11 del DPR 503/96, con nota n. 107/2006 emanata dal Ministero dei Trasporti in applicazione al CdS può essere assegnato anche ai non vedenti (a prescindere dal possesso di un autoveicolo o di una patente di guida) secondo quanto stabilisce l'articolo 12 - comma 3 del D.P.R. 503 del 24/7/1996.

3. Nella piena consapevolezza di escludere ogni tendenza a settorializzare la diversità o lo status di disabilità all'interno del processo di raggiungimento della piena integrazione da parte delle persone con disabilità, il presente regolamento disciplina, anche sulla scorta di indicazioni specifiche provenienti dalle associazioni per disabili, l'opportunità di realizzare programmi annuali di eliminazione delle barriere architettoniche adeguando gli stalli riservati alle esigenze segnalate, aggiungendone possibilmente altri.

4. Gli stalli di sosta per disabili sono contraddistinti da strisce perimetrali di colore "giallo" completi della simbologia e con le caratteristiche previste dal D. L. vo 285/92 e DPR 495/92. Gli stalli per disabili, seppur sono istituiti in misura minima pari a 1 posto ogni 50 disponibili, sono estesi a 2 stalli su 50 riservati, a titolo gratuito e senza limitazioni orarie, alla sosta delle autovetture e/o veicoli assimilati intestati a cittadini "diversamente abili" muniti di contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi) e il cui contrassegno "P" dovrà riportare ai margini il numero di targa dell'autoveicolo del beneficiario.

5. A tal proposito è importante adottare il "bollino antifalsificazione", con una campagna di richiamo per tutti i contrassegni in circolazione e con cadenza mensile deve essere aggiornato l'elenco dei contrassegni in circolazione in base ai decessi, eliminando così sul nascere una delle possibili occasioni di abuso.

6. Possono beneficiare del contrassegno per disabili solo ed esclusivamente quei soggetti la cui patologia interessa specificatamente le funzioni motorie e/o gravi patologie che influiscono sulle funzioni motorie e deambulatorie dirette (tetraplegici, paraplegici, emiplegici, ecc.) o indirette (cardiopatici e broncopatici gravi, cirrotici, ecc.) . La certificazione sanitaria di dette patologie deve essere rilasciata da medici specialisti che operano in strutture sanitarie pubbliche. È necessario, pertanto, sensibilizzare gli organi dell'ASP preposti al rilascio della necessaria certificazione. I veicoli con "contrassegni invalidi" possano sostare nelle aree presso gli stabilimenti balneari (nel limite delle disponibilità);

7. Il presente regolamento garantisce la realizzazione di una mappatura completa della città per assicurare almeno uno stallo per i disabili in ogni via in cui è presente un ufficio pubblico o un luogo di particolare interesse sociale.

ART. 9 bis

STALLI DI SOSTA PER DONNE IN GRAVIDANZA "PARCHEGGI ROSA"

Gli stalli di sosta per donne in gravidanza, munite di opportuno contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Municipale dietro presentazione di certificazione medica, sono contraddistinti da strisce perimetrali di colore "rosa" e completi della simbologia opportunamente scelta dall'Ufficio competente.

ART. 10

STALLI DI SOSTA A TEMPO E A TITOLO GRATUITO

1. Gli stalli di "sosta a tempo e a titolo gratuito", contraddistinti da strisce perimetrali di colore "bianco" individuate da apposita segnaletica verticale posta in corrispondenza dei varchi di accesso, dove è consentita la sosta è a titolo gratuito ma con obbligo di esposizione del disco orario e limitazione massima della sosta stessa ad 1 (uno) ora.

2. Questa modalità di sosta (limitata) è finalizzata, come detto, a garantire il ricambio dei veicoli e permettere a tutti di fruire per brevi periodi dei posti macchina disponibili in zone ad alta densità di traffico e di popolazione, soprattutto dove sono presenti servizi ed esercizi di primaria necessità (Poste, uffici comunali, farmacie, etc.).

3. La percentuale degli stalli di "sosta a tempo e a titolo gratuito" perimetrata di colore bianco dovrà essere del 10% rispetto a quanto previsto contrattualmente.

ART. 11

“STAZIONI” DI SOSTA DI CARICO E SCARICO MERCI

1. Gli stalli di "carico e scarico merci", sono caratterizzate e individuati da "stazioni", contraddistinti da strisce perimetrali di colore "giallo" e da apposita segnaletica verticale, dove la sosta è riservata esclusivamente agli automezzi impegnati nelle operazioni di carico e scarico delle merci.

2. Le stazioni di carico e scarico merci condividono spazi più ampi per consentire lo stazionamento temporaneo dei mezzi degli esercenti per il tempo necessario di carico della propria merce.

3. Le disposizioni orarie sono disciplinate territorialmente e possono essere motivatamente modificate, previa acquisizione dei vincolanti pareri dei Dirigenti del Corpo di P.M., attraverso l'adozione di apposita Ordinanza dirigenziale.

ART. 12

CONTRASSEGNO ANNUALE PER RESIDENTI IN STALLI NON LIBERI

1. Il "Contrassegno annuale per residenti", che abilita alla sosta sugli stalli "a pagamento" istituiti ed individuati con il precedente articolo 4 e, senza limitazione oraria, sugli stalli a "sosta libera", riservata ai residenti è rilasciato, sempre a titolo oneroso, dal concessionario della sosta, in favore dei soggetti residenti individuati e in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in abitazione, sprovvista di garage o posto auto privato, che abbia numero civico su strada in cui è attiva la sosta a pagamento;
- possesso di almeno una autovettura;
- I permessi avranno validità di tre anni dalla data del rilascio ed avranno validità solo nella zona in cui è ubicata la residenza dell'utente.

2. Il "Contrassegno annuale per residenti", anche con sistema informatizzato, è rilasciato previo pagamento di una tariffa annuale fissata con la medesima disposizione:

a. Contrassegno per la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a residente ricadente nell'area delimitata da strisce blu regolamentata, € 45,00

b. Per ragioni di contiguità territoriale, i contrassegni rilasciati in favore di soggetti residenti e/o dimoranti avente sede nelle aree delimitate da stalli a strisce blu

regolamentate, compreso coloro che risiedono nei vicoli e/o piazze, consentono ugualmente la sosta negli stalli dell'area di riferimento e comunque non dovranno superare il confine con le strisce degli altri stalli di riferimento, anche se si dovesse trovare occupato lo stallo da altro autoveicolo riportante il "Contrassegno annuale per residenti".

- c. Sono esclusi rilasci di contrassegni onerosi annuale per l'accesso e la sosta di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a soggetti titolari di attività commerciale avente sede nelle arterie ricadenti nelle aree delimitate da stalli a strisce blu regolamentate, essendo queste disciplinate territorialmente attraverso il precedente Art. 12 sul "carico e scarico merci".

In relazione alla limitata disponibilità di stalli di sosta ed al fine di contemperare le diverse esigenze che sussistono e convivono negli ambiti territoriale regolamentati, i detti contrassegni (pass) saranno rilasciati:

- d. in numero non superiore ad 1 (uno) per singolo nucleo familiare (nel caso di residenti e/o dimoranti);
- e. Se nel nucleo familiare vi è un numero di auto superiore al numero di patenti intestate ai componenti, il richiedente potrà utilizzare lo stesso contrassegno in uno qualsiasi degli autoveicoli, riportando ai margini del contrassegno i numeri di targa degli autoveicoli allo stesso intestate e il bollino antifalsificazione;
- f. I Cittadini residenti nel Comune di Sommatino possono ottenere il contrassegno anche se il veicolo utilizzato non di proprietà ma è utilizzato in uso esclusivo per leasing, per noleggio a lungo termine (almeno 6 mesi), in caso di uso di auto aziendale o di proprietà di un parente;
- g. Allo scopo di garantire adeguata assistenza, di tipo familiare, esclusiva e continuativa, agli anziani ultrasettantenni residenti nelle aree delimitate da stalli a strisce blu regolamentate, oggetto del presente regolamento, è consentito, in via eccezionale e fatte salve le discrezionali ed insindacabili valutazioni del competente Ufficio, il rilascio di "Contrassegno Annuale per Residenti", in favore di autovettura e/o veicolo assimilato intestato a parenti in linea diretta (figli), anche se non residenti nella zona regolamentata ed all'uopo delegato a prestare detta forma assistenziale;
- h. nel caso di cui al precedente capoverso il contrassegno può essere rilasciato sulla base di probante attestazione medica, dalla quale risulti, in modo esplicito, lo stato di non autosufficienza dell'anziano/a e la sussistenza, a carico dello/a stesso/a, di una sensibile riduzione delle capacità motorie;
- i. La previsione di cui al precedente capoverso trova applicazione solo ed esclusivamente nel caso di anziani ultrasettantenni facenti parte di nuclei mono-parentali ovvero di nuclei composti da coppie di anziani di cui almeno uno ultrasettantenne;
- j. Anche per dette ultime fattispecie si applicano le tariffe per residenti come sopra fissate ed il limite di un contrassegno per nucleo familiare, limite che opera sia nei confronti del nucleo dell'anziano che delega o del disabile/invalido assistito, che per quello del parente in linea diretta (figlio/a) delegato o soggetto incaricato a prestare assistenza, se residente in una delle zone regolamentate;

- k.** In linea generale i contrassegni consentono la sosta, senza limitazione oraria, in tutti gli stalli a pagamento e sono limitati al tempo strettamente necessario all'assistenza, e comunque, non più di mezz'ora: il controllo di quanto sopra potrà essere effettuato, oltre che dagli organi preposti, anche dal gestore della sosta;
- l.** Il "Contrassegno Oneroso Annuale" per residenti, ha validità decorrente dalla data di effettivo rilascio e conserva efficacia sino alle ore 24,00 dell'ultimo giorno dello stesso mese (riferito al mese di rilascio) dell'anno successivo;
- m.** Il "Contrassegno Oneroso Annuale" non è cedibile;
- n.** il trasferimento della proprietà dell'autovettura oggetto del contrassegno comporta automaticamente la decadenza e l'inefficacia dello stesso;
- o.** in caso di variazione del numero di targa dell'autoveicolo ovvero della residenza e/o della dimora dell'intestatario, ovvero della cessione dell'attività o del trasferimento della sede, ovvero di decesso del soggetto titolare del contrassegno e di qualunque altra variazione che introduca, di fatto, modifiche alle situazioni dichiarate e che siano state oggetto di valutazione ai fini del rilascio del contrassegno stesso, comporta automaticamente la decadenza e l'inefficacia dello stesso;
- p.** E' obbligo dell'utente esporre il contrassegno, in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno della propria autovettura e/o dei veicoli assimilati. La mancata esposizione sarà sanzionata nei modi e termini previsti dal successivo art. 17 del presente regolamento.

ART. 13

AGEVOLAZIONI SOSTA TEMPORANEA PER GLI ARTIGIANI

1. Per gli artigiani che eseguano interventi di emergenza (elettricisti – idraulici – manutenzione impianti ascensori – ecc.) sarà necessario l'uso di veicoli riportanti il logo della ditta e l'esposizione sul lato sinistro del cruscotto in zona ben visibile dal parabrezza, dei modelli reperibili presso la associazione di categoria, in cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- ragione sociale della ditta;
- il nominativo del soggetto presso il quale si esegue l'intervento urgente di assistenza / riparazione;
- la via ed il numero civico;
- la data e l'orario di arrivo;
- la firma leggibile del tecnico.

Pertanto andranno compilati, durante la giornata, tanti tagliandi quanti saranno gli interventi di assistenza in emergenza eseguiti.

2. L'artigiano parcheggerà l'auto di servizio in zone di sosta delimitate dalle strisce differenziate e regolamentate, usufruendo di un tempo della sosta a titolo gratuito per il tempo strettamente necessario alla prestazione e comunque non superiore a mezzora, superato il quale si applicano le ordinarie tariffe previste e regolamentate.

3. Gli addetti alla sosta avranno il compito di controllare il corretto utilizzo delle aree di sosta occupate dei veicoli di servizio dotati dei suddetti moduli.

ART. 14 ESENZIONI

1. Negli "stalli a pagamento" è consentita la sosta gratuita, per i tempi strettamente necessari all'espletamento dei compiti d'istituto ed alle attività di servizio, ai seguenti veicoli riportanti il logo ben visibile sugli sportelli laterali e/o sul cofano anteriore e/o posteriore, appartenenti a:

- a) Forze dell'Ordine;
- b) Vigili del Fuoco;
- c) Amministrazione Comunale;
- d) Amministrazioni Regionale e Provinciale;
- e) Aziende Sanitarie Locali;
- f) Forze Armate;
- g) Autorità Giudiziaria;
- h) Protezione Civile, ivi compresi quelli di proprietà di associazioni ufficialmente riconosciute;
- i) operatori tv e stampa oltre ad Ambulanze ed altri mezzi di soccorso.

2. In via eccezionale, previa istruttoria e ad insindacabile giudizio del competente Ufficio del Comune di Sommatino, potranno essere rilasciati specifici permessi di servizio per autovetture che, seppur non intestate alle PP. AA., agli Enti ed alle Autorità di cui sopra, siano utilizzate da personale dipendente delle stesse ai fini dell'espletamento di esclusivi compiti di istituto (Messi, Tecnici in sopralluogo e/o pronta reperibilità, etc). In questo ultimo caso è fatto obbligo al personale operante di esporre il detto contrassegno, in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno della propria autovettura.

3. La mancata esposizione sarà sanzionata nei modi e termini previsti dal successivo art. 17 del presente regolamento.

ART. 15 DIVIETI NELLE AREE A PARCHEGGIO

Agli utenti delle aree e degli stalli di sosta istituiti e soggetti alla disciplina stabilita con il presente atto, è vietato:

- a) sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
- b) portare sostanze infiammabili e/o comunque pericolose nel parcheggio;
- c) effettuare qualsiasi travaso di carburante nell'interno del parcheggio;
- d) scaricare sul pavimento acqua, olio od ogni altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare;
- e) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto.
- f) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi.

ART. 16 OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Oltre agli obblighi imposti con i precedenti articoli gli utenti delle aree e degli stalli di sosta, siano essi "a pagamento", "riservati" o "liberi", sono sempre e comunque tenuti, nell'utilizzo degli stessi a:

- 1) parcheggiare l'autoveicolo o moto veicolo, esclusivamente negli stalli disponibili ed all'interno del perimetro degli stessi, senza impegnare gli stalli limitrofi o le circostanti aree di manovra;

- 2) eseguire le manovre di accesso ed uscita, dall'area di sosta e dal singolo stallo, con ogni cautela, al fine di evitare danni alle vetture vicine;
- 3) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo;
- 4) In caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, si provvederà alla rimozione forzata dell'autovettura come previsto ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs 30.04.1992 n°285.

ART. 17

SANZIONI

1. In tutte le aree di sosta individuate e regolamentate, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada. In particolare all'accertamento delle violazioni al C.d.S., per ciò che concerne la sosta dei veicoli e per quanto non espressamente riservato dalla legge agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria, si provvederà anche attraverso gli "Addetti alla Sosta" ed ai quali verranno conferiti le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/97.

Nello specifico, le sanzioni di cui al Codice della Strada si applicano senza tolleranza:

a - nelle aree e negli stalli destinati alla "sosta a pagamento", per le autovetture e/o veicoli assimilati che non risultano aver corrisposto la tariffa prevista e pertanto sprovviste di uno dei titoli abilitanti, ovvero con titolo non esposto in modo visibile, ovvero scaduto, ovvero illeggibile; dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolamentato in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (art. 158 comma 2b del CdS).

b - negli stalli di sosta riservati "ai disabili", per autoveicoli sprovvisti del contrassegno di cui all'art. 188 del C. d. S. ovvero con contrassegno non esposto in modo visibile, ovvero scaduto, ovvero illeggibile. L'articolo 188 del Codice della Strada punisce, altresì, chi utilizza impropriamente le strutture e gli spazi di sosta dedicati ai disabili.

Sono principalmente di tre tipi le infrazioni maggiormente registrate nel controllo della sosta disabili:

- il contrassegno è valido, ma sulla vettura non è presente la persona invalida;
- il contrassegno è valido, ma la persona titolare del documento è ormai defunta ed i familiari continuano a servirsi del contrassegno;
- il contrassegno è riprodotto o contraffatto, violazione questa che cade in ambito penale.

c - negli stalli di sosta "a tempo e a titolo gratuito", per le autovetture e/o veicoli assimilati sprovvisti di disco orario, ovvero che seppur provvisti di disco orario, proseguono la sosta oltre il limite consentito di un'ora;

d. - Per gli autoveicoli che non espongono in modo ben visibile il "Contrassegno Annuale per Residenti", ovvero che espongono il Contrassegno scaduto, ovvero illeggibile.